

DECRETO 18 novembre 2014.

**Attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, comma 2, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede, tra l'altro, che per ciascuna delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, recan-

te l'attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 83 del 2012, destinate all'intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese, di cui a distinto decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2013;


Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è pari, alla data del 30 aprile 2014, a 1.163,24 milioni di euro, e che, alla stessa data, le risorse del Fondo da destinare a nuovi interventi, al netto delle somme già oggetto di programmazione, sono pari a 642,74 milioni di euro, come accertato con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 29 luglio 2014;

Considerato che nelle somme già oggetto di programmazione, riportate nell'allegato 3 al predetto decreto direttoriale 29 luglio 2014, sono incluse quelle destinate dall'art. 19, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pari a 70,00 milioni di euro, non ancora impegnate, e che pertanto le risorse effettivamente disponibili per nuovi interventi ammontano a 712,74 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2014 e in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, recante l'attribuzione di risorse alle sezioni del Fondo per la crescita sostenibile relative alle finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 83 del 2012, destinate, rispettivamente, agli interventi per la promozione di grandi progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche (ICT) coerenti con le finalità dell'Agenda digitale italiana e nel settore dell'industria sostenibile, per l'importo complessivo di 400,00 milioni di euro, e all'intervento in favore delle nuove piccole imprese innovative (cosiddetto «Smart & Start»), per l'importo di 70,00 milioni di euro;

Ritenuto di destinare 4,00 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per la copertura finanziaria della partecipazione al decimo bando transnazionale EuroTransBio, per il finanziamento di progetti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel campo delle biotecnologie presentati da imprese italiane, anche in collaborazione con organismi di ricerca, associate con almeno un'impresa appartenente a un altro Paese tra quelli partecipanti al predetto bando;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del più volte citato decreto-legge n. 83 del 2012, le somme necessarie alla copertura finanziaria dell'intervento dianzi richiamato, a valere sulle risorse del Fondo destinabili a nuovi interventi, che, tenuto conto di quanto sopra indicato, ammontano ad almeno 240 milioni di euro;



Decreta:

Art. 1.

1. Una quota pari a euro 4.000.000,00 (quattromilioni) delle risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed è destinata al finanziamento di progetti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel campo delle biotecnologie presentati da imprese italiane, anche in collaborazione con organismi di ricerca, associate con almeno un'impresa appartenente a un altro Paese tra quelli partecipanti al decimo bando transnazionale EuroTransBio.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2014  
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 4386

14A09967

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 dicembre 2014.

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014.** (Ordinanza n. 215).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centotanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle

eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Dispone:

Art. 1.

*Nomina Commissario e piano degli interventi*

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei Sindaci dei comuni, delle Unioni di comuni, delle Province e dei Consorzi di bonifica interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi della collaborazione delle strutture organizzative e del personale della regione Toscana, nonché della collaborazione degli Enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

d) l'individuazione dei comuni danneggiati.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole voci di spesa.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3,

